

INTEGRAZIONE DELLA
CASSA DI PREVIDENZA SAN PAOLO
NEL FONDO BANCO

In Milano, in data 5 dicembre 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITÀ SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive:

- della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino (di seguito Cassa di Previdenza)
- del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP)
- del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito Fondo Banco)

nonché

- le Delegazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITÀ SINDACALE FALCRI – SILCEA – SINFUB

premessi che

- la Cassa di Previdenza deriva dalla trasformazione - stabilita dall'art. 3 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, e dall'art. 5 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357 - della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, persona giuridica di diritto privato, istituita quale regime di base ai sensi dell'art. 15 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55, e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 18 agosto 1962;
- scopo della Cassa di Previdenza è corrispondere - tramite ISP - prestazioni previdenziali integrative dell'AGO in favore dei propri Iscritti e dei loro superstiti che ne abbiano diritto, ai fini dell'attuazione della garanzia di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- la Cassa di Previdenza è regime di previdenza complementare a prestazione definita, riveste natura di "vecchio fondo" già ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 124/1993 nonché ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e variazioni ed è iscritta nella sezione speciale dell'Albo detenuto dalla COVIP al n. 1438;

- nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, che sta nel tempo realizzando la razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel suo perimetro, opera in regime di prestazione definita anche il Fondo Banco individuato quale forma di previdenza complementare di riferimento per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo;
- è comune volontà delle Parti di Gruppo procedere all'integrazione della Cassa di Previdenza nel Fondo Banco, ed è condivisa la richiesta che, in via preventiva a tale operazione, la Cassa di Previdenza proceda a formulare agli iscritti un'offerta di trasformazione della prestazione in una somma una tantum in capitale (di seguito offerta) secondo i tempi e con le modalità definite nel presente accordo;
- alla luce di quanto precede e tenuto conto che allo stato risulta accantonata in una posta del bilancio ISP una quota delle disponibilità della Cassa di Previdenza (al 31 dicembre 2016 pari a circa 800 milioni di euro), ISP si attiverà affinché - ferme restando le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti - sia trasferita alla Cassa di Previdenza la quota di accantonamento al 31 dicembre 2017 che consenta di gestire l'operazione di offerta;
- alla luce dell'operazione di integrazione della Cassa di Previdenza nel Fondo Banco e della volontà delle Parti di Gruppo di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei regimi a prestazione definita, le Fonti Istitutive condividono anche talune modifiche allo Statuto del Fondo Banco, finalizzate a variarne la denominazione e la sede, nonché a garantire anche la conservazione della posizione e degli impegni di ISP nei confronti del Fondo Banco;
- è comune volontà delle Fonti Istitutive salvaguardare nella loro totalità i diritti degli iscritti, nel pieno rispetto della normativa di legge e dello Statuto della Cassa di Previdenza vigente, nonché dei diritti individuali in essere;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza confermano di volersi avvalere del Fondo Banco per assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dallo Statuto della Cassa stessa.

La Cassa di Previdenza procederà:

- all'offerta di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti alla Cassa di Previdenza alla data del 31 dicembre 2017;
- al trasferimento al Fondo Banco delle dotazioni relative agli iscritti che non accettino la predetta offerta.

3. OFFERTA DI TRASFORMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'offerta individuale viene calcolata con riferimento alle "Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2017 secondo il principio contabile internazionale IAS 19 degli oneri relativi alle prestazioni per il trattamento pensionistico aziendale a prestazione definita relative alla Cassa di Previdenza" (di seguito bilancio tecnico), tenendo conto delle ipotesi demografiche economiche e finanziarie applicate a detto bilancio e dell'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto della Cassa stessa come di seguito meglio precisato.

La dotazione patrimoniale complessiva come definita dal citato bilancio tecnico è ridotta per effetto del pagamento delle prestazioni di competenza dell'anno 2018 e anche le offerte individuali dei pensionati terranno già conto della competenza di tali pagamenti.

Ai fini del calcolo dell'offerta le previsioni dello Statuto cui si fa riferimento sono:

- a. per gli iscritti in servizio gli artt. 24, 25 e 26
- b. per gli "esodati", cioè coloro che fruiscono della prestazione straordinaria del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito, l'art. 44 bis
- c. per i "differiti", cioè per gli iscritti che sono cessati dal servizio senza aver maturato il diritto alla prestazione con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni presso la Cassa di Previdenza, nonché per gli iscritti alla Cassa stessa il cui rapporto di lavoro è stato trasferito a seguito di operazioni societarie all'esterno del Gruppo, rispettivamente l'art. 41 e l'art. 41 bis.

Per i pensionati che già percepiscono la prestazione l'offerta è calcolata con riferimento alla prestazione in essere a condizione che la pensione INPS sia definitiva ed è rappresentata dal lordo della riserva matematica individualmente calcolata al 31 dicembre 2017 sulla base di quanto definito al primo paragrafo del presente capitolo, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2018, anche se non ancora corrisposti. Nel caso in cui la prestazione integrativa annua relativa all'anno 2017 sia superiore a 10.000 euro, l'offerta sarà decurtata nella misura fissa del 6%.

Nel caso in cui il calcolo della pensione INPS sia ancora provvisorio, l'offerta potrà essere formulata solo una volta che detto calcolo risulti definitivo presso l'INPS.

L'offerta individuale – contenente gli elementi utili alla determinazione della stessa - è formulata, in via eccezionale ed irripetibile, dalla Cassa di Previdenza entro il 30 giugno 2018 e l'accettazione di ciascun iscritto è assolutamente volontaria e sarà esercitabile entro 90 giorni dall'invio della proposta.

Laddove l'iscritto non eserciti formalmente l'accettazione all'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con la Cassa stessa e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della Cassa di Previdenza e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione ad esso collegate. Per gli iscritti in servizio, gli "esodati" ed i "differiti" nel caso di accettazione dell'offerta la data di superamento del rapporto previdenziale è il 1° gennaio 2018, mentre per i pensionati – per i quali la prestazione continuerà ad essere corrisposta, anche in caso di accettazione dell'offerta, sino al 31 dicembre 2018 - tale data è il 1° gennaio 2019.

Per gli iscritti in servizio e gli "esodati" l'offerta è al minimo pari a 30.000 euro. La somma derivante dall'offerta, ove accettata, è trasferita al comparto del Fondo Pensione ISP nel quale è attualmente versata la contribuzione datoriale, salvo che al momento dell'accettazione dell'offerta, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di detto Fondo, l'iscritto eserciti la facoltà di trasferire tale somma ad uno degli altri comparti già esistenti presso il Fondo Pensione ISP nel rispetto del numero massimo di comparti previsto. Nel trasferimento al Fondo Pensione ISP sono anche quantificati i montanti pro-tempore maturati utili al calcolo della tassazione che sarà applicata al percepimento, ai sensi della normativa previdenziale e fiscale tempo per tempo vigente, delle relative somme.

Per i "differiti" la somma lorda derivante dall'offerta, ove accettata, può essere liquidata in contanti, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa

fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferito a Fondo pensioni cui risultino iscritti.

Per i pensionati la somma lorda derivante dall'offerta calcolata come definito al quarto paragrafo del presente capitolo, ove accettata, viene liquidata in contanti, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

Tenuto conto che per gli iscritti in servizio l'offerta è calcolata con riferimento all'anzianità maturata al 31 dicembre 2017, per coloro che accetteranno l'offerta sarà prevista una contribuzione datoriale al Fondo Pensione ISP pari al 4% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare con effetto dal 1° gennaio 2018, fatti salvi i tempi tecnici necessari a garantire l'effettivo versamento a seguito dell'accettazione dell'offerta, in aggiunta a quanto già previsto a carico del datore di lavoro.

Per gli aderenti al Protocollo 12 ottobre 2017, inclusi coloro che cessano dal servizio in data 31 dicembre 2017, tale incremento dell'aliquota previdenziale sarà tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'importo compensativo della previdenza complementare previsto da tale Protocollo e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR entro il 31 dicembre 2018.

4. TRASFERIMENTO AL FONDO BANCO

Con effetto dal 1° gennaio 2019 la dotazione patrimoniale riferita agli iscritti che non abbiano accettato l'offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3. - calcolata sulla base del bilancio tecnico attuariale che sarà redatto al 31 dicembre 2018 - sarà trasferita al Fondo Banco che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente della Cassa di Previdenza a tal fine depositato agli atti del Fondo Banco medesimo.

Detta confluenza determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del Fondo Banco, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico del Fondo stesso, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Ferme restando ogni garanzia e fideiussione in capo alla Banca ed ai soggetti coobbligati solidali, verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi, la banca effettua periodicamente adeguamenti dei fondi accantonati presso la stessa e le altre banche coobbligate sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale predisposto da un attuario indipendente incaricato dalla Banca stessa d'intesa con il Fondo, utilizzando le *best practice* del settore e sulla base del principio contabile internazionale IAS19.

In un'ottica di continuità con i criteri attualmente utilizzati e tenendo conto delle specifiche particolarità delle garanzie rilasciate per gli iscritti della Cassa di Previdenza:

- per la sezione ex Cassa di Previdenza, sarà effettuato il ripianamento del disavanzo tecnico, utilizzando le riserve periodicamente accantonate presso la banca (calcolate secondo il principio contabile internazionale IAS19), nel momento in cui se ne ravvisi la necessità;
- per le attuali sezioni dell'ex Fondo Banco Napoli, continuerà ad essere effettuato il ripianamento del disavanzo tecnico, calcolato dall'Attuario indipendente secondo i principi civilistici italiani, con periodicità annuale.

Agli iscritti la cui dotazione patrimoniale è trasferita al Fondo Banco per effetto di quanto stabilito al presente capitolo, all'atto del pensionamento sarà proposta *una tantum* la facoltà di

capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell'ordinamento del Fondo Banco, applicando pertanto le deduzioni in misura fissa del 6%, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.

5. MODIFICHE STATUTARIE FONDO BANCO

In relazione a tutto quanto previsto nel presente accordo le Fonti Istitutive condividono le seguenti modifiche dello Statuto del Fondo Banco:

Art. 1 - Vicende - Fonti istitutive - Denominazione - Caratteristiche strutturali

Introduzione di un nuovo XII comma del seguente tenore

XII. Con accordo xx dicembre 2017, è stata confermata la volontà delle Parti di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei regimi a prestazione definita esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo ed è stata condivisa l'integrazione della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino nel "Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli" che viene ridenominato "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo".

Art. 4 – Sede e durata

I. Il "Fondo" ha sede in **Torino, piazza San Carlo 156** Napoli, ~~Via Toledo 177~~, e durata illimitata.

*** **

Le Fonti istitutive si impegnano a predisporre la modifica dell'art. 47 secondo quanto previsto da COVIP e presentare al Consiglio del Fondo Banco per l'approvazione unitamente alle modifiche previste nel presente accordo.

6. NORME FINALI

In relazione a tutto quanto previsto nel presente accordo le Parti condividono che:

- gli Organi del Fondo Banco attualmente in carica siano prorogati oltre la loro naturale scadenza fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018; l'eventuale sostituzione dei componenti potrà avvenire con le modalità stabilite dallo Statuto;
- gli Organi preposti della Cassa di Previdenza dovranno curare, in conformità alle previsioni statutarie – sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione del Fondo medesimo – tutti gli adempimenti discendenti dal presente accordo, nonché l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa e informatica, avvalendosi dei competenti uffici di ISP, per il tempo necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il Fondo Banco.

Le Parti inoltre:

- si danno fin d'ora atto che in caso di mancata approvazione da parte di COVIP della proroga degli Organi del Fondo Banco si darà corso alle elezioni secondo i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento elettorale del Fondo Banco;
- si impegnano sin d'ora a procedere all'adozione degli ulteriori interventi che si rendessero necessari per dare piena applicazione delle presenti intese.

Le Parti si incontreranno, una volta approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, per un approfondimento sui criteri attuariali adottati nella predisposizione delle offerte, nonché per un'illustrazione di simulazioni relative alle fattispecie più comuni.

Intesa Sanpaolo
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB